



COMUNE DI GENOVA

147 0 0 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-183 del 25/05/2020

ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

Su proposta dei Consiglieri comunali del Partito Democratico;

Visti:

- l'articolo 33 dello Statuto e l'art.51 del Regolamento del Consiglio Comunale, che disciplinano i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali ed, in particolare, le proposte di deliberazione di iniziativa consiliare su materie di competenza del Consiglio comunale;

Premesso che:

Lo Statuto del Comune di Genova prevede:

- All'art.3- comma 2 lett. A “che favorisce nella propria organizzazione e nella propria azione, la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono all'effettivo sviluppo della persona ed alla eguaglianza degli individui anche nell'ambito delle comunità intermedie e delle formazioni sociali, nel rispetto del principio di sussidiarietà”;

Considerato che:

- in attuazione dello Statuto il Comune, per quanto nelle sue attribuzioni, è impegnato a promuovere la partecipazione attiva alla vita civile e ad assicurare effettività dei diritti di cittadinanza, del diritto di accedere ai servizi e del diritto al lavoro;
- le persone private o limitate nella libertà personale rientrano indubbiamente, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli ed esclusi dalla pienezza dell'esercizio dei suddetti diritti e dalle opportunità di promozione umana e sociale che pure il Comune offre istituzionalmente

a tutti coloro che, cittadini e non, hanno domicilio, risiedono ovvero anche solo dimorano nel territorio comunale, attraverso la fruizione dei servizi e le varie forme di partecipazione alla vita della città;

- il coordinamento e la collaborazione con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena non soltanto rientrano fra i doveri istituzionali dell'Ente Locale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ma sono altresì necessari per la migliore cura degli interessi pubblici;

Valutata per quanto sopra esposto, l'opportunità di istituire il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova con funzioni di indirizzo, studio, promozione all'accesso ai servizi comunali e nel rispetto dei compiti istituzionali attribuiti all'autorità giudiziaria e penitenziaria;

Vista la proposta di regolamento del "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

- l'art.27, comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che afferma il principio della funzione rieducativa della pena;
- gli artt.18 e 67, comma 1 lett.1-bis- della L. n.354 del 26 luglio 1975 e s.m.i. (Riforma Ordinamento Penitenziario);
- gli artt. 42 e 43 del D.lgs. n.267/2000;
- lo Statuto del Comune di Genova;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal responsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e ritenuto, su proposta dei Consiglieri comunali di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 comma III dello Statuto del Comune di Genova e 51 del Regolamento del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

1. di istituire il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova;
2. di approvare il regolamento del “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il sopracitato regolamento, ai sensi dell’art.10 delle disposizioni sulla legge in generale, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione.
4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Cristina Lodi Stefano Bernini Alberto Pandolfo Alessandro Terrile Claudio Villa



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 147 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-183 DEL 25/05/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Regolamento per la disciplina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale .

Il Dirigente
Dott. Massimiliano Cavalli



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA

Articolo 1

(Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale)

1. Nell'ambito del Comune di Genova è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Genova, di seguito denominato "Garante".

Articolo 2

(Nomina e durata)

1. Il Sindaco nomina il Garante tra persone di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani ovvero nelle attività sociali, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.
2. Il Garante resta in carica per tre anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
3. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento della carica.
4. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e sicurezza pubblica. E' altresì incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato, nonché con cariche pubbliche elettive.

Articolo 3

(Compiti del Garante)

1. Il Garante:
 - a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale e residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Genova con particolare riferimento ai diritti fondamentali per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
 - b) promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione della pena detentiva;
 - c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con l'Assessorato alle Politiche Sociali e la Commissione consiliare competente nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lettera a);
 - d) rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via formale, alla sua attenzione che riguardino la violazione di diritti, garanzie e prerogative delle persone

- private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione;
- e) promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici genovesi del Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione;
 - f) promuove forme di collaborazione con le Università nonché con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale genovese che opera in campo penale e penitenziario o che a vario titolo si occupa di persone private della libertà personale.

Articolo 4 (Relazione agli Organi del Comune)

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e di richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art.3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al consiglio comunale apposita relazione annuale.
2. Il Garante ha l'obbligo di redigere una relazione annuale che presenterà al Consiglio Comunale alla presenza degli Organismi cittadini per i problemi penitenziari ed alle Associazioni del terzo settore impegnate statutariamente nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.

Articolo 5 (Strutture personale)

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante può percepire una indennità che verrà determinata, nel rispetto della normativa vigente, con successiva deliberazione di Giunta Comunale.

Nello svolgimento dei suoi compiti è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni della legge in generale, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
147 0 0 N. 2020-DL-183 DEL 25/05/2020 AD OGGETTO:
ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA
LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI GENOVA E APPROVAZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

26/05/2020

Il Dirigente Responsabile
Dott. Massimiliano Cavalli